

Giustizia Amministrativa (<https://www.giustizia-amministrativa.it/>)

Indietro

Publicato il 06/09/2018

N. 00333/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00882/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 882 del
2018, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli
avvocati Andrea Antolini e Andrea Maria
Valorzi, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di -
OMISSIS-, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliata *ex lege* in Venezia, piazza S. Marco,
63;

per l'annullamento

previo accoglimento dell'istanza cautelare

del decreto del Questore della Provincia di -
OMISSIS- assunto con provvedimento Prot.
n. 0020451 Cat. 6F/Div. P.A.S.I. - 2018 d.d.
01.06.2018 e notificato al ricorrente in data
09.06.2018, con il quale si è disposto il rigetto
della domanda di concessione della licenza di
porto di fucile per uso caccia n. 669243 - L
d.d. 12.05.2006;

- di ogni altro atto presupposto,
infraprocedimentale e al precedente connesso,
ivi compreso il preavviso di diniego assunto
con provvedimento prot. n. 0003659
Cat.6F/2018 d.d. 27.01.2018, notificato al
ricorrente in data 29.01.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione del Ministero
dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte
ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5
settembre 2018 la dott.ssa Silvia De Felice e
uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;

Rilevato - in base ad un primo sommario esame - che nel caso di specie non sembrano sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art. 43, comma 1 T.U.L.P.S., richiamato dal provvedimento di rigetto, in quanto:

- il ricorrente risulta essere stato condannato per il reato di tentata pornografia minorile ex artt. 56 e 600-ter c.p. (e non per il reato di prostituzione minorile, come indicato nel provvedimento impugnato), senza peraltro che lo stesso sia stato posto in essere con violenza;
- il ricorrente, inoltre, è stato condannato alla pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie debba trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 43 comma 2 del T.U.L.P.S., anziché dell'art. 43, comma 1;

Ritenuto, per tale ragione, che la condanna subita dal ricorrente, da sola, non possa comportare l'automatico rigetto della domanda di rinnovo della licenza, ma che occorra una valutazione specifica che tenga conto dei fatti concreti oggetto di condanna, delle specifiche modalità di commissione del reato, delle ragioni che hanno consentito di ottenere la riabilitazione, della condotta tenuta antecedentemente e successivamente al reato e

di ogni altra circostanza utile a valutare la eventuale pericolosità o inaffidabilità del ricorrente nell'uso delle armi;

Ritenuto, pertanto, che l'impugnato provvedimento debba essere sospeso ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione, alla luce dei principi sopra esposti;

Ritenuto, altresì, di dover fissare per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 marzo 2019;

Ritenuto di rinviare la liquidazione delle spese della presente fase all'esito del giudizio di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento adottato, da svolgersi alla luce dei principi espressi in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del giudizio l'udienza pubblica del 6 marzo 2019.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di

procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e ogni altra persona fisica.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato,

Referendario

Silvia De Felice, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia De Felice

IL PRESIDENTE

Maurizio Nicolosi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

[Valuta questo sito](#)

Giustizia Amministrativa

Segretariato Generale

Uffici relazioni con il pubblico

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

Amministrazione trasparente

[Accedi](#)

Carta dei Servizi

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

Seguici su:

[YouTube](#)

Contatti

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Webmail](#)